

STATUTO

TITOLO I – NATURA E FINE

Art. 1 – L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza (ISSR di Vicenza) è una istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica all’interno della Facoltà Teologica del Triveneto. È in collegamento con essa secondo il modello di un’istituzione accademica a rete descritto negli *Statuta* della medesima ed è posta sotto la sua responsabilità accademica.

Art. 2 – L’Istituto è promosso dalla Diocesi di Vicenza, è retto dall’*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEI del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell’Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto ed è conforme alla *Nota* normativa per gli ISSR della Santa Sede e agli Statuti della Facoltà Teologica del Triveneto.

- a) L’Istituto ha sede in Vicenza.
- b) L’ISSR conferisce a nome della Facoltà Teologica del Triveneto i gradi accademici di *Laurea in Scienze Religiose* (dopo il triennio) e di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* (dopo il biennio di specializzazione).

Art. 3 – L’ISSR di Vicenza ha come propria finalità la formazione teologica accademica di laici e religiosi:

- a) per una più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo contemporaneo;
- b) per favorire l’assunzione di competenze professionali nella vita ecclesiastica e nell’animazione cristiana della società;
- c) per qualificare i Docenti di Religione cattolica nelle scuole.

Art. 4 – L’ISSR persegue la propria finalità proponendo l’approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della Dottrina cattolica attinta dalla Rivelazione. Pertanto, esso promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione.

Art. 5 – La responsabilità della vita e della promozione dell’ISSR di Vicenza viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dal Vescovo Moderatore, secondo quanto prevedono le Autorità comuni della Facoltà e dell’Istituto¹. Essa si attua attraverso la sollecitudine per il corretto insegnamento della Dottrina cattolica, la promozione del livello accademico-scientifico dell’Istituto, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, il sostegno economico dell’Istituto. Le autorità comuni della Facoltà e dell’Istituto sono il Gran Cancelliere, il Preside, il Consiglio di Facoltà.

Art. 6 – Al **Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia** spetta:

- a) chiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica l’erezione canonica di ciascun ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale o di altra Assemblea competente della Gerarchia Cattolica;
- b) presentare alla Congregazione per l’Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell’ISSR per la debita approvazione;

¹ cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli ISSR*, art. 6

- c) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- d) nominare il Direttore, scelto e proposto dal Moderatore tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e della Commissione Episcopale.

Art. 7 – Al **Preside della Facoltà** di Teologia compete:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR, le questioni comuni;
- c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- d) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 8 – Al **Consiglio** della medesima **Facoltà** spetta:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 9 – L'ISSR di Vicenza fa parte del Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose costituito all'interno del Consiglio di Facoltà ed è rappresentato dal Direttore.

Art. 10 – Oltre al Direttore, fa parte del Consiglio di Facoltà un docente eletto tra i docenti stabili dell'Istituto.

TITOLO II – AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 11 – Le autorità accademiche proprie dell'Istituto sono:

- a) il Moderatore dell'Istituto;
- b) il Direttore;
- c) il Vice - Direttore;
- d) il Consiglio d'Istituto.

Il Moderatore

Art. 12 – Il *Moderatore* dell'Istituto è il Vescovo di Vicenza. Al Moderatore compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i docenti stabili – acquisito il parere della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;

- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 27 (Titolo III);
- d) dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore;
- e) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- f) significare alla Facoltà Teologica del Triveneto le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g) nominare il Vice - Direttore, l'Economo e il Segretario dell'ISSR, se le circostanze lo suggeriscono, dopo aver sentito in merito il parere del Direttore;
- h) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, congiuntamente al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto e al Direttore dell'Istituto.

Il Direttore

Art. 13 – Il *Direttore* è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere del Consiglio di Facoltà, scelto tra una terna di docenti stabili indicati dal Consiglio di Istituto dell'ISSR, e con il *nulla osta* del Moderatore dello stesso, quando non coincidesse con il Gran Cancelliere.

Art. 14 – Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

Art. 15 – Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle autorità civili;
- b) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto, sotto l'aspetto dottrinale, accademico e disciplinare, secondo quanto determinato nel Regolamento;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto, presentarla al Preside;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici, insieme con il Preside della Facoltà Teologica del Triveneto e con il Moderatore;
- g) proporre al Moderatore la nomina dell'Economo, del Segretario e del Vice-Direttore scelto tra i Docenti dell'Istituto, che lo coadiuvi nell'adempimento di determinate funzioni, per un periodo definito;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà Teologica del Triveneto.

Il Consiglio d'Istituto

Art. 16 – Il *Consiglio d'Istituto* ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR.

Esso è composto da:

- a) Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
- b) Vice-Direttore;
- c) tutti i Docenti stabili dell'Istituto;
- d) due Docenti rappresentanti dei non stabili, eletti dai loro colleghi;
- e) Preside della Facoltà o un suo Delegato;
- f) un Delegato del Moderatore;
- g) due Studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno;
- h) Segretario con compiti di attuario.

Art. 17 – I compiti del Consiglio d'Istituto sono:

- a) stabilire i piani di studio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di Docenti da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore da parte del Gran Cancelliere, sentito eventualmente il parere del Collegio docenti;
- c) proporre le nomine dei Docenti;
- d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR.

Art. 18 – Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

TITOLO III – DOCENTI

Art. 19 – I docenti dell'Istituto si dividono in stabili, che possono essere ordinari o straordinari, nominati dal Gran Cancelliere², e non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati, nominati dal Moderatore.

- a) Per la cooptazione e la promozione dei docenti dell'ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014.
- b) I Docenti stabili per le discipline ecclesiastiche devono essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori.
- c) I Docenti Stabili e quelli non stabili ricevono la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 12b.

Art. 20 – L'Istituto deve poter contare su almeno cinque Docenti stabili, che si distinguono in ordinari e straordinari.

- a) I **Docenti stabili ordinari** sono docenti assunti a titolo definitivo e a tempo pieno. Spetta al Docente stabile ordinario: occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita dell'Istituto e in particolare agli organismi collegiali. Non avrà incarichi esterni che lo distolgano da questi compiti.
- b) I requisiti per essere promosso a Docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere Docente straordinario (cfr. art 21) sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nell'Istituto; aver pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del Moderatore e del proprio Ordinario.

Art. 21 – I **Docenti stabili straordinari** sono Docenti assunti a tempo pieno.

- a) Requisiti per essere nominato docente straordinario sono: ricchezza di dottrina e senso di responsabilità ecclesiale e accademica; aver conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente; aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario (almeno per tre anni); aver dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.
- b) Procedura di concorso o di cooptazione di un docente straordinario è stabilita dal Regolamento dell'Istituto. Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del nulla osta alla nomina, su richiesta delle autorità dell'Istituto.

² Cfr. FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO, *Regolamento*, art. 15f.

Art. 22 – I Docenti non stabili per le materie ecclesiastiche – docenti incaricati, assistenti, invitati – devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.

Art. 23 – I Docenti incaricati e invitati sono nominati dal Moderatore su presentazione del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, concedendo la *missio canonica* o la *venia docendi*, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della Facoltà Teologica del Triveneto.

- a) Essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l’insegnamento presso le Facoltà ecclesiastiche.
- b) Ad un Docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre discipline;
- c) Gli incarichi hanno la durata di un anno. Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 24 – I Docenti assistenti sono nominati dal Direttore su proposta di un professore stabile e con l’approvazione del Consiglio di Istituto. Le loro funzioni didattiche e scientifiche vengono attribuite dal Direttore d’accordo con il Consiglio di Istituto. Compete al Docente assistente:

- a) assistere il docente stabile nell’insegnamento, nel lavoro seminariale e nella preparazione delle riunioni scientifiche;
- b) collaborare nello svolgimento degli esami;
- c) aiutare gli studenti nella elaborazione delle dissertazioni, sotto la guida del professore.

Il Docente assistente potrà essere incorporato nel corpo accademico dopo aver svolto un percorso di formazione accademica alle dirette dipendenze del Direttore, sentito il Consiglio di Istituto.

Art. 25 – I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’Istituto, compongono il **Collegio dei Docenti** dell’ISSR. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’Istituto, ad un aggiornamento delle prospettive dell’Istituto, ad una conoscenza dei docenti, alla nomina dei due rappresentanti in Consiglio di Istituto. Il Collegio dei docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. 26 – L’incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti. Gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati fra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto. I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni.

Art. 27 – La sospensione o la cessazione dall’ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*, dall’*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell’Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014.

Art. 28 – I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica, sia alla ricerca.

TITOLO IV – STUDENTI

Art. 29 – L’Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose.

Art. 30 – Gli *studenti* si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

Art. 31 – Gli **studenti ordinari** sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto. Per essere ammesso come studente ordinario è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 32 – Gli **studenti straordinari** sono quelli che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di loro, con relativo esame.

- a) Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione.
- b) Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici, ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell’esame, l’attestazione del voto conseguito.
- c) Il *curriculum* di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall’articolo precedente.

Art. 33 – Si definiscono **studenti uditori** gli studenti che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi offerti dall’ISSR.

Art. 34 – Sono **studenti ospiti** coloro che sono iscritti alla Facoltà di Teologia o ad un altro Istituto e ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenere i relativi esami.

Art. 35 – Gli studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico conclusivo, diventano **fuori corso**.

Art. 36 – Gli studenti partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dagli Statuti e dal Regolamento.

Art. 37 – Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 38 – Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

Art. 39 – Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose³ lo studente che volesse conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia deve attenersi a quanto stabilito dall’art. 21 della *Istruzione sugli Istituti di Scienze Religiose*.

³ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, *Introduzione*, nn. 2-5.

TITOLO V – UFFICIALI

Art. 40 – La vita dell'Istituto si giova di alcuni ufficiali e di Personale ausiliario addetto. Gli ufficiali sono: il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario.

Spetta al Moderatore la nomina degli ufficiali, sentito il Direttore dell'Istituto.

Il Segretario

Art. 41 – Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'Istituto. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 42 – Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) assicurare l'ordine nell'Istituto e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo;
- d) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- e) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- f) compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- g) fungere da segretario del Consiglio d'Istituto.

Art. 43 – Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

L'Economo

Art. 44 – L'*Economo* è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato.

Art. 45 – All'Economo spetta:

- a) amministrare i beni dell'Istituto ed avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono;
- b) provvedere alla copertura economica delle iniziative culturali che vengono promosse dall'Istituto, mantenendosi per ciò in collegamento con il Direttore;
- c) curare la redazione dei registri contabili;
- d) predisporre il preventivo e il rendiconto annuale.

Art. 46 – L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Il Bibliotecario

Art. 47 – Il *Bibliotecario* ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Art. 48 – Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la Biblioteca di strumenti adeguati;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;

- d) catalogare i libri e le riviste in arrivo;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito agli studiosi;
- f) presentare ogni anno al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della Biblioteca stessa.

Personale ausiliario

Art. 49 – Il *personale ausiliario* è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Questi ausiliari sono scelti dal Direttore con l'assenso del Moderatore e del Consiglio degli affari economici.

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 50 – La gestione economica dell'Istituto è sotto la sorveglianza di un *Consiglio per gli affari economici*, composto di almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'Istituto. È convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

TITOLO VII – ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 51 – Il *curriculum* degli studi dell'ISSR ha la durata di cinque anni; i primi tre per il conseguimento della *Laurea in Scienze Religiose* e i due successivi per il conseguimento della *Laurea magistrale in Scienze Religiose*.

Art. 52 – Nel corso del biennio specialistico sono attivati almeno i corsi di indirizzo pedagogico-didattico e di indirizzo pastorale ministeriale, con attenzione primaria alla tematica dell'educazione.

Art. 53 – Per quanto concerne l'ordinamento degli studi, il *monte ore* e i *crediti* nell'ISSR saranno equivalenti a quelli del ciclo istituzionale della Facoltà Teologica. L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ha la durata di due anni, per un totale di 120 crediti, che, secondo il sistema europeo degli ECTS, devono essere 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

Art. 54 – Il programma degli studi e il curriculum dell'ISSR prevede nel **primo Triennio** le seguenti discipline;

- Storia della Filosofia
- Filosofia sistematica
- Sacra Scrittura
- Introduzione alla Teologia
- Teologia fondamentale
- Teologia dogmatica
- Teologia morale
- Diritto canonico
- Liturgia
- Patrologia e Storia della Chiesa
- Scienze umane (Psicologia e Pedagogia).

Nel **biennio** vengono proposte discipline teologiche e altre di indirizzo didattico, pastorale e antropologico-culturale, quali:

- Teologia pastorale e Catechetica

- Storia e Teologia delle religioni e Dialogo interreligioso
- Chiese cristiane ed ecumenismo
- Scienze umane e Scienze della religione (Psicologia e Sociologia)
- Didattica generale e Didattica dell'IRC
- Teoria della scuola e legislazione scolastica.

Sono previste inoltre discipline complementari e opzionali.

TITOLO VIII – GRADI ACCADEMICI

Art. 55 – Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- a) per il primo ciclo, il grado accademico di *Baccalaureato in Scienze religiose*;
- b) per il secondo ciclo, il grado accademico di *Licenza in Scienze religiose*.

La *Nota* della CEI dell'8 giugno 2009 ha stabilito che la denominazione italiana dei titoli sia rispettivamente *Laurea in Scienze Religiose* e *Laurea magistrale in Scienze Religiose*.

Art. 56 – I requisiti per conseguire la *Laurea in Scienze Religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi e aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto, e aver sostenuto un "esame sintetico" su un apposito tesario con una commissione di almeno tre docenti.

Art. 57 – I requisiti per conseguire la *Laurea magistrale in Scienze Religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo quinquennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottoporlo a pubblica discussione nella sessione prevista.

TITOLO IX – SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 58 – Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della Biblioteca fornita e aggiornata, con libri e riviste specializzate in scienze teologico-religiose, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.

Art. 59 – L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. La copertura economica delle sue attività conta sul contributo annuo della Diocesi, sulle quote partecipative degli studenti e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Direttore, sentito il Consiglio di Istituto; tuttavia per la validità devono essere sottoposte da parte del Gran Cancelliere alla *Congregazione per l'Educazione Cattolica* per la debita approvazione.

Art. 61 – Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento dell'ISSR, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Art. 62 – L'entrata in vigore del presente Statuto, decreta anche l'abrogazione del precedente Statuto dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza.

Art. 63 – La *Congregazione per l'Educazione Cattolica* ha potere di deliberare lo scioglimento dell'ISSR.